

La perizia tecnica in materia di usura: gli interessi di mora nei contratti di mutuo

Uno dei temi maggiormente dibattuti, in materia di usura, riguarda la rilevanza o meno degli interessi di mora all'interno della formula di calcolo del TEG, relativamente ai contratti di mutuo. Nel presente elaborato si forniranno delle soluzioni operative per calcolare il tasso effettivo globale medio (c.d. TEG), considerando la normativa di riferimento e l'altalenante giurisprudenza relativa alla considerazione o meno degli interessi di mora all' interno della formula.

In primo luogo, appare opportuno evidenziare il contenuto delle *"istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura"* pubblicate dalla Banca d'Italia dove, sin dalla prima edizione, risalente al 21.8.1999, si legge esplicitamente che *"...gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di un inadempimento di un obbligo..."* sono esclusi dal calcolo del TEG.

Successivamente però, in data 2 aprile 2000, la Cassazione Civile sez. I, con la sentenza n. 5286, stabiliva espressamente che *"L'usurarietà del superamento del "tasso soglia" di cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108 vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori"*.

Qualche anno dopo, sempre a tale proposito, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 29 del 25.2.2002, sia pure in un passaggio incidentale della motivazione, rilevava che *"...va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in se decisivo – che il riferimento contenuto all'art. 1, 1° comma, del decreto – legge n. 394 del 2000 agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"*.

In data 4 aprile 2003, la Cassazione Civile sez. III con sentenza n. 5324, stabiliva come *"... in tema di contratto di mutuo l'art. 1 della legge 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che moratori..."*.

Degna di nota appare, altresì, la Sentenza 350/13 del 14.12.2012 della Corte di Cassazione – I Sez. Civile, la quale ha ritenuto rilevante, ai fini delle verifiche sull'usurarietà o meno dei rapporti finanziari, anche gli interessi di mora. In tale pronuncia si legge che *"...si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori... il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"*.

Appare opportuno evidenziare come nessuna di tali sentenze fornisca delle chiare indicazioni pratiche su come considerare gli interessi di mora all'interno della formula di calcolo del TEG. Molti tecnici interpretano tali pronunce nella direzione di sommare interessi di mora e corrispettivi all'interno della formula di calcolo del TEG e di paragonare tale risultato ai tassi soglia rilevati tramite i D.M. trimestrali.

Ai fini di un'esemplificazione pratica, supponiamo di analizzare un contratto di mutuo stipulato il giorno 2.1.2014 che riporti i seguenti dati, in particolare:

- gli interessi corrispettivi sono pari al “... tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l’area euro (“Euribor” – Euro Interbank Offered Rate) mensile, maggiorato di 0,40... il suddetto tasso sarà aumentato dello spread di 2,60 punti a favore della Banca...”. Poichè l’Euribor al 2.1.2014 è pari allo 0,21%, il tasso di interesse corrispettivo sarà pari quindi al

$$3,21 = 0,40 + 2,60 + 0,21;$$

- gli interessi di mora sono pari “... al tasso contrattuale maggiorato di cinque punti...” inoltre “...qualora il tasso di mora come sopra determinato dovesse risultare pari o superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge n. 108/1996 per le operazioni appartenenti alla categoria “ Mutui”, si applicherà, per ciascun trimestre solare durante il quale permane l’insolvenza, il relativo tasso soglia, attualmente pari all’ 8,7625...”.

Pertanto, ai fini del calcolo del TEG, si sommeranno il tasso di interesse di mora (pari all’ 8,21%) ed il tasso di interesse corrispettivo (pari al 3,21%) effettuando la seguente operazione:

$$3,21 + 8,21 = 11,42$$

il tasso risultante, pari all’ 11,42%, sarà ampiamente superiore alla soglia di usura prevista al momento della stipula del contratto (1° trimestre 2014 per la categoria “ Mutui a tasso variabile”, pari all’ 8,7625%, pertanto attraverso l’utilizzo di tale metodologia si riscontrerà l’applicazione di tassi usurari.

In data 3.7.2013, la Banca d’Italia pubblicava i “*chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*”, affrontando specificamente la problematica relativa agli interessi di mora. A tale proposito si sintetizzano alcuni punti, in particolare:

1. nell’elaborato si legge che “...*gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente...*”. La Banca d’Italia sottolineava quindi implicitamente che, non essendo prevedibili al momento della stipula, gli interessi di mora non potessero rientrare nel calcolo del TEG;
2. dalla lettura del documento emerge l’impossibilità di paragonare tassi rilevati in maniera differente. Appare logico infatti evidenziare che se gli interessi di mora fossero considerati all’ interno della formula del TEG, allora anche il TEGM dovrebbe ricomprendere tali oneri al fine di permettere il raffronto di valori omogenei. L’utilizzo di tale metodologia però determinerebbe un innalzamento delle soglie, in danno della clientela;
3. al termine del documento si legge poi che “...*anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura*”. A tale proposito, al fine di evitare il rischio che possano essere confrontati, nei casi specifici, “...*tassi disomogenei...la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti percentuali...*”.

La ratio dei richiamati “*chiarimenti*” di Banca d’Italia non sembrerebbe, quindi, quella di indurre il tecnico a considerare, all’interno della formula di calcolo del TEG, la sommatoria degli interessi di

mora e degli interessi corrispettivi, ma di verificare separatamente tali oneri, paragonando il TEG, comprensivo dell'interesse di mora, a soglie aumentate della componente del 2,1%. A tale proposito appare opportuno citare alcune sentenze di merito dove viene criticata aspramente la sommatoria tra interessi di mora ed interessi corrispettivi; in particolare cfr. Tribunale di Napoli Nord, est. Dott. Antonio Cirma, Ordinanza 4.11.2015; Tribunale di Reggio Emilia, est. Dott. Gianluigi Morlini, Sentenza n. 1297 del 6.10.2015; Tribunale di Milano, est. Dott. Antonio S. Stefani, Sentenza n. 11139 del 6.10.2015; Tribunale di Pistoia, est. Dott. Carlo Carvisiglia, Ordinanza del 2.7.2015; Tribunale di Verone, est. Dott. Andrea Mirenda, Sentenza n. 1070 del 23.4.2015; Tribunale di Monza – sez. 3^a, est. Dott. Mirko Buratti, Sentenza del 26.3.2015; Tribunale di Padova, est. Dott. Giorgio Bertola, Sentenze del 10.3.2015 e 17.2.2015 e Tribunale di Torino, est. Dott. Enrico Astuni, Sentenza del 17.9.2014, Sentenza n.4016 del Tribunale di Milano datata 31.03.2016, Sentenza del Tribunale di Savona del 10.3.2016.

Quindi, ad esempio, nel caso del mutuo precedentemente analizzato, il TEGM comprensivo della componente del 2,1% sarebbe pari al 5,51 % e di conseguenza il tasso soglia, comprensivo degli interessi moratori, sarebbe pari all' 8,265%, in particolare:

$$3,41\% + 2,1\% = 5,51\%;$$

$$5,51\% \text{ aumentato del } 50\% = 8,265\%$$

Tale tasso soglia, pari all' 8,265%, verrà paragonato esclusivamente al tasso contrattuale previsto per gli interessi di mora, pari, si ricorda, all' 8,21%. Attraverso l'utilizzo di tale metodologia, non si riscontrerebbe il reato di usura, in quanto la soglia, comprensiva della componente del 2,1%, risulterebbe superiore al tasso pattuito. Si evidenzia come tale modalità di calcolo sia stata ritenuta corretta anche da una recente Sentenza del Tribunale di Padova (Sentenza n.1936 del 28.6.2016), nella quale si legge che “...Per verificare l'usura oggettiva del tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si deve operare un aumento del tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia con un delta del 2,10%...”.

La principale critica che si muove a tale tipologia di rilevazione del TEG, riguarda le modalità di rilevazione della percentuale del 2,1%. Tale componente è stata infatti rilevata unicamente nel 2003, pertanto il suo valore risulta decisamente anacronistico non rappresentando più un valore medio attuale. Infatti, aumentare il TEGM del 2,1%, ad oggi, risulterebbe penalizzante per i creditori. Basti considerare ad esempio l'ultima modifica dell'art. 1284¹, dove, in sintesi, si prevede la possibilità di applicare interessi di mora oscillanti tra il 7% ed il 9%, percentuali molto più elevate rispetto al tasso medio del 2,1% previsto dai D.M. del 2003.

Pertanto alcuni tecnici non adottano tale metodologia di calcolo ma reputano corretto non considerare del tutto rilevanti gli interessi di mora ai fini dell'individuazione del TEG. Infatti, ad ulteriore sostegno di tale orientamento si riportano alcune tesi, in particolare:

1. la natura eventuale e di clausola penale degli interessi di mora è diversa rispetto alla natura di remunerazione degli interessi corrispettivi, pertanto i primi non devono essere considerati ai fini del TEG;

¹ D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014

2. il D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 e che modifica l'art. 1284 co. 4, in merito agli interessi di mora, ha stabilito, all'art. 17 che "...il saggio di interessi, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002...". Tale tasso si calcola sommando una percentuale fissa, che va dal 7% al 9%, a seconda dei prodotti, al tasso BCE. Il risultato è quindi un valore che notoriamente, quanto meno con riferimento a certe categorie di operazioni, quali i mutui, è sempre stato superiore al tasso soglia. Pertanto, se venissero considerati anche solo gli interessi di mora (senza quindi sommarli ad altri oneri o ad interessi corrispettivi), all'interno della formula del TEG, si arriverebbe alla situazione paradossale per cui anche il legislatore sarebbe usurario;
3. all'art. 644 del c.p. si legge che "... chi si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi...".

Appare opportuno sottolineare come la norma parli di interessi "...in corrispettivo di una prestazione di denaro...", pertanto gli interessi di mora, in quanto oneri connessi ad un inadempimento del cliente, risultano esclusi da tale computo.

Pertanto, nel caso di esclusione totale degli interessi di mora dal calcolo del TEG, il consulente potrà agire in due modi:

- applicando al piano di ammortamento pattuito la formula iterativa prevista dalle istruzioni di Banca d'Italia pari a:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k=1}^m \frac{A'_k}{(1+i)^{t'_k}} \quad (\text{B})$$

ed inserendo all'interno della voce A_k , l'importo delle rate previsto dal piano di ammortamento e degli oneri connessi all'erogazione del credito;

- paragonando gli interessi corrispettivi pattuiti contrattualmente, al tasso soglia. Utilizzando l'esempio del mutuo precedentemente riportato, si constata che l'interesse pattuito contrattualmente è pari al 3,21%, mentre il tasso soglia previsto per i mutui a tasso variabile, nel primo trimestre 2014, è pari all' 8,7625. Il tasso contrattualizzato risulterebbe pertanto inferiore alla soglia.

Infine, appare opportuno segnalare un' ulteriore corrente di pensiero ispirata da una recentissima Sentenza del Tribunale di Torino datata 27.4.2016 (est. dott. Astuni), sulla scia della Sentenza del Tribunale di Udine del 26.9.2014. In tale pronuncia si prevede, al termine di un articolato ragionamento, di non effettuare né una sommatoria dei tassi di mora e corrispettivi né di considerare separatamente gli interessi di mora paragonandoli ad una soglia aumentata del 2,1%. Il giudice infatti addiziona gli interessi di mora applicati, all'importo della rata prevista dal contratto di mutuo, ed inserisce tale sommatoria all'interno della formula del TAEG, prevista per i rapporti di mutuo (conosciuta in matematica finanziaria con il nome di TIR) e descritta dalle Istruzioni di Banca d'Italia. Tale algoritmo è pari a:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k=1}^{m'} \frac{A'_k}{(1+i)^{t'_k}} \quad (\text{B})$$

dove:

i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

K è il numero d'ordine di un prestito;

K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";

A_k è l'importo del "prestito" numero K ;

A'_k è l'importo della "rata di rimborso" numero K' ;

m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";

m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";

t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate rimborso" da 2 a m ;

t'_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n. 1 e le date delle "rate rimborso" da 1 a m .

Formula che eguaglia il capitale iniziale concesso, alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. L'individuazione del tasso di interesse (T.E.G.) avviene, quindi, attraverso un procedimento iterativo. Il consulente dovrà quindi sommare alle rate previste dal piano di

ammortamento, vedi alla voce A_k , oltre alle spese connesse all'erogazione del credito, anche gli importi addebitati nel corso del tempo a titolo di interessi di mora. E' una rilevazione *ex post* che prevede di effettuare le verifiche in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto.

Nonostante il notevole ed apprezzabile sforzo intellettuale compiuto dal dott. Astuni nel giustificare tale metodologia di calcolo, sussistono però delle perplessità. Attraverso tale metodologia, infatti, si indurrebbe il cliente a non pagare le rate del mutuo/finanziamento al fine di vedersi addebitare maggiori interessi di mora. Tali oneri, infatti, aumenterebbero il valore del TEG, che quindi supererebbe la soglia di usura. Appare opportuno evidenziare come tale comportamento confligga apertamente con la finalità propria del tasso di mora, ossia quella di scoraggiare eventuali ritardi o dilazioni di pagamento da parte dei debitori.

Numerose sono quindi le tesi ed ampia è la confusione in merito all'inclusione degli interessi di mora nella formula del TEG. Di sicuro c'è che la sommatoria tra interessi di mora e corrispettivi non appare corretta. Sarà quindi compito del tecnico applicare l'ipotesi più corretta a seconda del singolo caso.